



Progetto

Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)

(Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 17 gennaio 2020¹;

visto il parere del Consiglio federale del 12 febbraio 2020²,

decreta:

I

La legge federale del 30 settembre 2016³ sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate all'autorità competente.

Art. 6 cpv. 4

Abrogato

Art. 7 **Importo e versamento**

¹ L'importo del contributo di solidarietà è di 25 000 franchi per ogni vittima.

² È versato alle vittime la cui domanda è stata accolta.

1 FF 2020 1449

2 FF 2020 1463

3 RS 211.223.13

Art. 19 lett. b

Abrogata

Art. 21b Disposizione transitoria della modifica del ...

Le domande presentate all'autorità competente tra il 1° aprile 2018 e l'entrata in vigore della modifica del ... sono considerate presentate al momento dell'entrata in vigore di detta modifica. Questo vale anche per le domande presentate nel medesimo periodo e non prese in considerazione perché non adempivano le condizioni per la restituzione del termine di cui all'articolo 24 della legge del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di referendum. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4. **RS 172.021**